

COMUNE DI OSPEDALETTI – PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E GESTIONE
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E
DEL
SERVIZIO "PORTA A PORTA"**

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27 maggio 2016

PARTE I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del Servizio di Raccolta Differenziata
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 – Esclusioni
- Art. 5 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 – Competenze dei produttori-detentori rifiuti speciali e pericolosi

PARTE II - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

- Art. 7 – Principi generali
- Art. 8 – Caratteristiche generali dei contenitori
- Art. 9 – Assegnazione dei contenitori alle utenze e gestione variazioni
- Art. 10 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 11 – Operazioni di raccolta dei rifiuti
- Art. 12 – Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 13 – Servizio raccolta utenze domestiche e non domestiche “” porta a porta “”
- Art. 14 – Servizio raccolta utenze domestiche “ grandi Condominii”
- Art. 15 – Servizio raccolta “”stradale di prossimità””
- Art. 16 – Tipologia rifiuti per cui è attivata la raccolta “”porta a porta””
- Art. 17 – Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

PARTE III - CONTROLLI – OBBLIGHI – DIVIETI -

- Art. 18 – Controlli
- Art. 19 – Obblighi
- Art. 20 – Divieti

PARTE IV - NORME FINALI

- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 - Variazioni non sostanziali alle presenti norme
- Art. 23 – Ordinanze contingibili ed urgenti.
- Art. 24 - Norme finali e complementari
- Art. 25 - Entrata in vigore del Regolamento

Allegato 1A – Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati

Allegato 2A -Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005

Allegato 2B - Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005

PARTE I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è da intendere integrativo di quanto preesistente riguardo il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, disciplinando la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti in ossequio alle disposizioni dell'art 198 del D. Lgs. n. 152/2006 - Parte IV e s.m.i.

Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata della frazione secca ed umida dei rifiuti solidi urbani e assimilati, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel territorio di Ospedaletti.

Articolo 2. FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune di Ospedaletti:

1. diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire;
2. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, carta, vetro, materiali metallici e plastica;
3. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (*rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità*) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, anche al fine di dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o composti agricoli;
4. garantire il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separati per tipo (*frigoriferi, TV, ecc...*);
5. garantire la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (*batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*) per i quali le norme vigenti prescrivono o comunque è opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
6. contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata;
7. assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali;
8. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente.

Articolo 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni normative previste dagli artt. 183 e 218 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, deve intendersi per:

- a) *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

- c) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
- g) *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- i) *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- j) *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k) *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l) *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.;
- m) *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione;
- n) *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- o) *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- p) *Ecocentro o centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- q) *Raccolta domiciliare (opp. " porta a porta "*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
- r) *Raccolta su chiamata*: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti determinati dal servizio e preventivamente concordata con il gestore.
- s) *Raccolta stradale di prossimità*: la raccolta attuata con l'utilizzo di contenitori posizionati su strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, destinando tali8 contenitori ad un gruppo determinato di utenze.
- t) *Utenze domestiche*: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- u) *Utenze non domestiche*: utenze diverse dalle famiglie (a titolo esemplificativo : attività economiche artigianali, commerciali, industriali, associazioni, fondazioni,enti pubblici) che utilizzano 9i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- v) *Utenza/e singola/e*: famiglia o utenza non domestica,cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della famiglia o utenza non domestica;

- w) *Utenza/e domestica /che condominiale/i*: famiglie situate in un'unità immobiliare o un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;
- y) *Utenza/e non domestica/che condominiale/i*: utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;
- z) *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Articolo 4. ESCLUSIONI

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art.185, co.1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'art.185 D.Lgs.152/2006, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Articolo 5. CLASSIFICAZIONE dei RIFIUTI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni di seguito riportate, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006:

1.Rifiuti urbani

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

. *Frazione organica dei rifiuti urbani* : materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;

. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature nelle aree urbane, anche provenienti dalle aree cimiteriali;

b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade:

d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
- g) *Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani*

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in quanto aventi una composizione merceologica analoga agli stessi, i seguenti rifiuti:

- 1) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica o cellophane, cassette, palletts;
- 4) accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti; 1
- 1) pelle e simil-pelle;
- 12) resine termoplastiche e termoindurenti in generale allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 15) frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- 16) manufatti di ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 17) nastri adesivi abrasivi;
- 18) cavi e materiale elettrico in genere;
- 19) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 20) scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad es.: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 21) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, buccelli, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- 22) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 23) accessori per l'informatica;
- 24) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti costituiti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni di origine domestica;
- 25) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 26) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; nonché quelle altre tipologie, indicate nell'art. 1, Punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale in data 27/07/1984.

2. Rifiuti speciali

- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184 bis del D. LGS. 152/2006;

- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3. Rifiuti pericolosi

I rifiuti elencati nell'Allegato I parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 6. COMPETENZE DEI PRODUTTORI - DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali.

PARTE II - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Articolo 7. PRINCIPI GENERALI

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale.
2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, il Comune stabilisce:
 - quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - le modalità del conferimento;
 - le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi - materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali, ovvero tramite il sistema stradale di prossimità.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.
5. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti, ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere

chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi.

6. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

7. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino.

8. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

9. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

10. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche ed esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.

11. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

12. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

13. E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti; tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

Articolo 8. CARATTERISTICHE GENERALI DEI CONTENITORI

1. I contenitori (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati) destinati alla raccolta domiciliare vengono consegnati dal gestore del servizio e sono dotati di un codice identificativo numerico adesivo che dovrà essere incollato a cura di ogni singolo utente al momento del conferimento dei contenitori ricevuti.

2. Sui cassonetti di prossimità sono indicati il tipo di rifiuto che vi si può introdurre .

3. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, di concerto con l'Amministrazione, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. È vietato ai proprietari, e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o scarsamente agevole il servizio di raccolta.

5. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

6. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

Articolo 9. ASSEGNAZIONE DEI CONTENITORI ALLE UTENZE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza è giuridicamente obbligata a accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 13 e 14. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati a altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, a astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al responsabile del servizio.

6. Gli utenti sono tenuti a comunicare al gestore del servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune.

7. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Servizio Rifiuti le eventuali variazioni di residenza. Per variazione sempre sul territorio i contenitori seguono l'utenza, per variazioni fuori territorio i contenitori devono essere restituiti al Comune.

Articolo 10. ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore del servizio, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario comunicato dal Comune.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private al gestore del servizio dello svuotamento o del ritiro dei contenitori,

sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e il gestore del servizio.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del gestore del servizio, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione comunale, di concerto col gestore del servizio.

Articolo 11 . OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno, in base a quanto previsto dal contratto di servizio.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 12 . SISTEMI di RACCOLTA dei RIFIUTI URBANI e ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

a) **raccolta domiciliare "porta a porta"**: è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizza mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti questa modalità di raccolta dei rifiuti urbani viene estesa il più possibile a tutto il territorio comunale. Nelle zone in cui si adotta il porta a porta gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative.

b) **raccolta domiciliare "grandi condomini"**: le utenze hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori differenziati che saranno resi al diretto servizio del Condominio in un'area ottimale all'uopo concordata con l'Amministratore dello stesso, con l'utilizzo di contenitori e sacchi forniti dal Comune esclusivamente per il rifiuto organico, negli orari stabiliti dal calendario reso noto a tutta la cittadinanza.

c) **raccolta "di prossimità"**: le utenze domestiche e non domestiche di aree dove non è possibile la domiciliarizzazione e dove l'accesso ai veicoli di raccolta non è praticabile, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori differenziati per tipologia di rifiuto delle "isole ecologiche" individuate sul territorio e rese note alla cittadinanza. La modalità di conferimento è del tutto analoga al metodo precedentemente esistente, ovvero con conferimento diretto secondo le modalità di frequenza stabilite dal calendario reso noto alla cittadinanza.

d) **raccolta presso il Centro di raccolta Comunale**: gli utenti possono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi spazi presso il Centro di raccolta Comunale sito in Corso Marconi snc, negli orari di apertura indicati nell'apposita tabella affissa all'ingresso del Centro.

Il conferimento dei materiali verrà effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e le indicazioni fornite dal personale di custodia, il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, tempi e norme richiamati nel relativo Regolamento Comunale.

e) **raccolta di pile, farmaci e oli domestici esausti**: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale o presso il Centro di Raccolta Comunale;

f) **raccolta ingombranti**: gli utenti possono conferire gli ingombranti, nella misura massima di tre pezzi, direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale od in alternativa avanti e/o in prossimità delle proprie abitazioni, negli orari e nei giorni stabiliti nel calendario distribuito ai cittadini, previo preventiva prenotazione all'Ufficio comunale competente;

g) **raccolta sfalci e potature**: gli utenti possono conferire gli sfalci e scarti vegetali derivanti dalla manutenzione domestica di orti e giardini, nella misura massima di kg.30, direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale od in alternativa avanti e/o in prossimità delle proprie abitazioni, negli orari e nei giorni stabiliti nel calendario distribuito ai cittadini, previo preventiva prenotazione all'Ufficio comunale competente. Il materiale deve essere sempre raccolto in fascine o in sacchi di plastica.

h) **raccolta abiti usati**: la raccolta di abiti usati viene effettuata, tramite Associazioni di abilitate con il quali il Comune stipula apposita convenzione, mediante contenitori gialli collocati in aree individuate sul territorio comunale, ed il conferimento viene effettuato in sacchetti chiusi. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo: indumenti usati; accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette, scarpe, coperte.

Articolo 13. SERVIZIO RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE NON DOMESTICHE "PORTA a PORTA"

La raccolta domiciliare è da intendersi come modalità prioritaria della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. La raccolta domiciliare è organizzata mediante:

- l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;
- il prelievo diretto, senza l'ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto, poste dall'utente in modo ordinato fuori del proprio domicilio, ove ciò sia economicamente vantaggioso, tecnicamente possibile e non pregiudizievole dal punto di vista igienico-sanitario.

Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Comune determina:

- quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
- il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili tra cassonetti carrellati, sacchi, mastelli e altre attrezzature, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;
- la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;
- le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;
- le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

Articolo 14. SERVIZIO RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE "GRANDI CONDOMINI"

Le utenze hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori differenziati resi al diretto servizio del Condominio nell'area preventivamente concordata, secondo le modalità espressamente determinate dal Comune.

I contenitori potranno essere dotati di sistemi di chiusura meccanica , assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani.

Articolo 15. SERVIZIO RACCOLTA “” STRADALE DI PROSSIMITA’”

Nei casi in cui, per la particolare conformazione urbana del territorio, la raccolta domiciliare non possa essere praticata la raccolta differenziata può essere organizzata mediante una raccolta stradale di prossimità, che si attua con il posizionamento su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo determinato di utenze.

Con riguardo alla raccolta stradale di prossimità, il Comune può determinare:

- quali frazioni di rifiuto sono raccolte con cassonetti stradali;
- la capacità e il numero di contenitori da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto;
- le frequenze di svuotamento;
- le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

Articolo 16. TIPOLOGIE di RIFIUTI per cui è ATTIVATA la RACCOLTA PORTA a PORTA

Le tipologie di rifiuti per cui è attivata la raccolta porta a porta nel territorio comunale sono le seguenti:

- a) *frazione organica (umido) – da conferire attraverso l'utilizzo del contenitore di colore marrone, previo inserimento in sacchetti biodegradabili;*
- b) *carta, cartone e tetrapak - da conferire attraverso l'utilizzo del contenitore di colore giallo;*
- c) *vetro e lattine - da conferire attraverso l'utilizzo del contenitore di colore grigio;*
- d) *rifiuti indifferenziati - da conferire attraverso l'utilizzo del contenitore di colore verde;*
- e) *plastica – da conferire attraverso l'utilizzo del sacco semitrasparente di colore blu.*

Articolo 17. SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

a) Il conferimento separato dei rifiuti organici costituiti da scarti di cucina riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- resti di frutta e di verdura;
- avanzi di cibo cotti o crudi;
- carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- gusci di uova;
- semi e granaglie;
- truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- capelli recisi;
- cenere spenta (da caminetto o stufa);
- fondi di caffè e filtri del tè;
- fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti di cucina.

b) Il conferimento separato delle frazioni cartacee (carta – cartone) riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;

- fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.
- contenitori in tetrapak.

Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- la carta patinata e plastificata;
- la carta oleata;
- la carta copiativa;
- la carta chimica;
- la carta stagnola;
- la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.

c) Il conferimento separato del vetro e lattine riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- bottiglie e lattine
- barattoli per alimenti;
- contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
- imballaggi in alluminio.

Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro o di oggetti di vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

d) Il conferimento separato dei rifiuti indifferenziati residuali riguarda i vari materiali non recuperabili per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

Fra i rifiuti indifferenziati residuali, in ogni caso, è **vietato immettere**, a titolo esemplificativo:

- rifiuti organici putrescibili alimentari e vegetali di orti, giardini e parchi;
- carta e cartone;
- imballaggi di plastica;
- imballaggi di alluminio e banda stagnata;
- imballaggi e altri oggetti di vetro;
- pile esauste e farmaci scaduti;
- indumenti usati e tessili;
- beni ingombranti e beni durevoli;
- rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- qualsiasi rifiuto per il quale il Comune abbia istituito un'apposita raccolta differenziata.

Gli utenti devono sempre racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

e) Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- bottiglie dell'acqua minerale;
bottiglie di bibite;
- bottiglie per olio da cucina;
- flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- flaconi di sapone liquido;
- contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- vaschette per alimenti;
- sacchetti della spesa;
- sacchetti per congelatore;
- retine per frutta e verdura;
- confezioni sagomate per le uova;
- confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- reggette per pacchi;
- imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
- pellicole in plastica per imballaggi.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica, e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

PARTE III – CONTROLLI – OBBLIGHI – DIVIETI

Articolo 18. CONTROLLI

Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale alla Polizia Municipale ed ai soggetti privati autorizzati dall'Amministrazione comunale.

La Polizia Municipale può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento medesimo, spettano alla Polizia Municipale.

Articolo 19. OBBLIGHI

E' obbligo degli utenti:

- a) pulire la zona nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta;
- b) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;

- c) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- d) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- e) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i sacchie contenitori devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- f) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo a utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- g) nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse, a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli poi in un luogo più idoneo, non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana;
- h) segnalare agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

Articolo 20. DIVIETI

Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento **è vietato:**

- a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi e/o contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
- c) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli;
- g) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- h) conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- i) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- j) conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
- k) l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
- l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;

- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) ;
- p) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, che indifferenziato che per la plastica o carta, materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o comunque autorizzati dal gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- q) l'utilizzo per la raccolta del rifiuto organico di sacchetti che non siano quelli debitamente forniti o autorizzati dal Comune;
- r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dal Comune;
- s) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- t) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti;
- u) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- v) il conferimento di questi contenitori in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti.

PARTE IV – NORME FINALI

Articolo 21. SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, sarà punito con un'ammenda pari da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00(art. 7bis D.Lgs. 267/2000)

Chiunque abbandoni o depositi o immetta rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee verrà punito secondo gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge n°689 del 24/11/1981.

Articolo 22. VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).
3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta "stradale"), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio.

Articolo 23. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto art. 13 del D.Igs n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si

possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 24. NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento , si applicano le norme del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e di Igiene Urbana (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2014) , il Regolamento sul compostaggio domestico (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.07.2011) , il Regolamento del Centro di Raccolta Comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.04.2013) nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela ambientale.

2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti Comunali che risultano con esso in contrasto o incompatibili.

3. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore di Servizio si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

Articolo 25. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.

ALLEGATO 1 A - Elenco dei codici CER dei rifiuti assimilati

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento dei locali

ALLEGATO 2A

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 151/2005 (RAEE)

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

ALLEGATO 2B

Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 151/2005

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).
 - 1.1. Grandi apparecchi di refrigerazione.
 - 1.2. Frigoriferi.
 - 1.3. Congelatori.
 - 1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
 - 1.5. Lavatrici.
 - 1.6. Asciugatrici.
 - 1.7. Lavastoviglie.
 - 1.8. Apparecchi per la cottura.
 - 1.9. Stufe elettriche.
 - 1.10. Piastre riscaldanti elettriche.
 - 1.11. Forni a microonde.
 - 1.12. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
 - 1.13. Apparecchi elettrici di riscaldamento.
 - 1.14. Radiatori elettrici.

- 1.15. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
 - 1.16. Ventilatori elettrici.
 - 1.17. Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attività produttive.
 - 1.18. Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
 - 2.1. Aspirapolvere.
 - 2.2. Scope meccaniche.
 - 2.3. Altre apparecchiature per la pulizia.
 - 2.4. Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
 - 2.5. Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
 - 2.6. Tostapane.
 - 2.7. Friggitrici.
 - 2.8. Frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
 - 2.9. Coltelli elettrici.
 - 2.10. Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
 - 2.11. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
 - 2.12. Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
 - 3.1. Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1. mainframe;
 - 3.1.2. minicomputer;
 - 3.1.3. stampanti.
 - 3.2. Informatica individuale:
 - 3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.3. Notebook.
 - 3.2.4. Agende elettroniche.
 - 3.2.5. Stampanti.
 - 3.2.6. Copiatrici.
 - 3.2.7. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
 - 3.2.8. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
 - 3.2.9. Terminali e sistemi utenti.
 - 3.2.10. Fax.
 - 3.2.11. Telex.
 - 3.2.12. Telefoni.
 - 3.2.13. Telefoni pubblici a pagamento.
 - 3.2.14. Telefoni senza filo.
 - 3.2.15. Telefoni cellulari.
 - 3.2.16. Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

4.1. Apparecchi radio.

4.2. Apparecchi televisivi.

4.3. Videocamere.

4.4. Videoregistratori.

4.5. Registratori hi-fi.

4.6. Amplificatori audio.

4.7. Strumenti musicali.

4.8. Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1. Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

5.2. Tubi fluorescenti.

5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4. Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5. Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1. Trapani.

6.2. Seghe.

6.3. Macchine per cucire.

6.4. Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

6.6. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.

6.7. Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.

6.8. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

7.1. Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2. Consolle di videogiochi portatili.

7.3. Videogiochi.

7.4. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5. Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.

7.6. Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1. Apparecchi di radioterapia.

8.2. Apparecchi di cardiologia.

8.3. Apparecchi di dialisi.

8.4. Ventilatori polmonari.

8.5. Apparecchi di medicina nucleare.

8.6. Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7. Analizzatori.

8.8. Congelatori.

8.9. Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1. Rivelatori di fumo.

9.2. Regolatori di calore.

9.3. Termostati.

9.4. Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.

9.5. Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1. Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;

b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

c) di prodotti solidi.

10.2. Distributori automatici di denaro contante.

10.3. Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.